

Noi Leopoldo II.
per la Grazia di Dio
Principe Imperiale D' Austria
Principe Reale D' Ungheria e di Boemia
Arciduca D' Austria
Granduca di Toscana
Ecc. Ecc. Ecc.

Avendo veduta ed esaminata la Convenzione
che, all' oggetto di abolire l' articolo X del Trattato di naviga-
zione e di commercio concluso già fino del 5. Giugno 1847.
fra le Corti di Toscana e di Sardegna, è stata stipulata
nel dì ventiquattro settembre caduto, fra il Nostro
Ciambellano Giulio Martini, Cavaliere dell' insigne
Militare ordine di Santo Stefano Papa e Martire, —
Commendatore del Nostro ordine del merito sotto il
titolo di San Giuseppe, di quello sacro militare dei Santi
Maurizio e Salaro di Sardegna, e dell' altro Imperiale
russo di Sant' Anna di seconda classe, Cavaliere dell'
ordine francese della Legione d'onore, decorato dell' ordine
Piano di prima classe, e di quello Lucchese di San Lodovico
di seconda classe, Nostro Ministro Residente presso Sua
Maeità il Re di Sardegna, munito di Vostre Plenipotenze, ed il Cavaliere Luigi Federico Menabrea,
Cavaliere dell' ordine religioso e militare dei Santi
Maurizio e Salaro di Sardegna, Colonnello del
Genio militare e Primo Ufficiale del Ministero per
gli Affari Esteri di Sua Maeità Sarda, munito di
Plenipotenze della prefata Maeità Sua; la quale

Convenzione è del tenore che segue:

Sua Altezza Imperiale e Reale il Granduca di Toscana, e Sua Maestà il Re di Sardegna, nella mira di promuovere le relazioni commerciali fra i loro Stati, erano addì cinque Giugno dell'anno milleottocentoquarantasette addivenuti fra loro ad un apposito Trattato di commercio contenente varie disposizioni dirette allo scopo di un comune vantaggio per i sudditi loro rispettivi. Coll'articolo 8 di quell'accordo il Re di Sardegna si era per altro riservato a favore della sua bandiera i diritti differenziali stabiliti nei suoi porti sui cereali, olio d'oliva e vini trasportati direttamente dal Mar Nero, dai porti dell'Adriatico, e dal Mediterraneo fino al Capo Crapalgar; e per reciprocità il Granduca di Toscana erasi riservato dal canto suo la facoltà di fissarne, quando Gli piacesse, dei corrispondenti sui medesimi generi nei proprij Dominj a carico del commercio sardo.

Desiderando adesso i due Sovrani che tale accordo riceva quella maggiore estensione di cui può essere suscettibile in conformità delle vedute dalle quali ebbe origine, e ben ponderata la specialità dei rapporti del commercio marittimo dei loro Stati, hanno dovuto riconoscere la utilità e la convenienza di toglier di mezzo qualsiasi incaglio che tuttora rimanga sussistente alla bandiera d'uno dei due Paesi

per la introduzione nei porti dell'altro di qualunque genere o prodotto, e specialmente di quelli che col precitato articolo X restarono temporariamente esclusi da una assoluta parità di trattamento.

E perciò Sua Altezza Imperiale e Reale il Gran Duca di Toscana e Sua Maestà il Re di Sardegna — volendo ora mandare ad effetto queste Loro risoluzioni, hanno di pieno accordo determinato d'abolire il disposto dell'anzidetto articolo X, e hanno a questo fine nominato per Loro speciale Plenipotenziario,

Sua Altezza Imperiale e Reale il Gran Duca di Toscana il Commendatore Giulio Martini, Cavaliere dell'insigne militare Ordine di Santo Stefano Papa e Martire, Commendatore dell'Ordine del merito sotto il titolo di San Giuseppe, di quello sacro militare dei Santi Maurizio e Saccaro di Sardegna, e dell'altro Imperiale russo di Sant'Anna di seconda classe, Cavaliere dell'Ordine francese della Legione d'onore, decorato dell'Ordine Piano di prima classe e di quello Pucchesi di San Lodovico di seconda classe, Ciambellano della prefata Altezza Sua Imperiale e Reale, e suo Ministro Residente presso la Real Corte di Sardegna, e

Sua Maestà il Re di Sardegna il Cavaliere Luigi Federigo Menabrea, Cavaliere del sacro militare Ordine dei Santi Maurizio e Saccaro, Colonnello del Genio militare e Primo Ufficiale nel Ministero per gli affari esteri;

I quali dopo essersi comunicati i rispettivi loro Plenipoteri, ed aver quelli

trovati in buona e debita forma, han convenuto quanto segue:

Articolo I.

L'articolo X del Trattato del 5. Giugno Milleottocento quaranta sette fra la Corte di Toscana e quella di Sardegna, il quale contiene la riserva a favore della rispettiva bandiera nazionale di diritti differenziali sui cereali, olio d'oliva e vini trasportati direttamente dal Mar Nero, dai Porti dell'Adriatico, e dal Mediterraneo fino al Capo Craxalgar, resta in forza della presente Convenzione pienamente abolito.

Articolo II.

Per effetto di tale abolizione la bandiera Toscana nei porti dei Dominj di Sua Maestà il Re di Sardegna, e viceversa la sarda in quelli di Sua Altezza Imperiale e Reale il Granduca di Toscana, appena la presente Convenzione abbia ricevute le necessarie sanzioni, godranno di una perfetta parità di trattamento con la bandiera nazionale, anche per i generi esclusi mediante il citato Trattato del Milleottocentoquaranta sette.

Articolo III.

Nulla è nel rimanente innovato al suddetto Trattato del cinque Giugno Milleottocento quaranta sette, le cui disposizioni continueranno ad essere nella piena loro attività.

Articolo IV.

La presente Convenzione che sarà ratificata fra quattro settimane, e più presto se si

27

potrà, rimarrà in vigore a tutto il trenta Giugno
Milleottocento cinquantasette, cioè a dire per il
termine prefisso dalle due Corti alla Durata del
precedente Trattato del cinque Giugno Milleotto-
scentoquarantasette, del quale s'intende che debba
riguardarsi come parte integrante, dimodochi per
la disdetta o la continuazione di essa nel tempo
a detta epoca successivo dovranno seguirsi, come
se fossero qui testualmente ripetute, le norme
stabilite all'articolo XIII del predetto Trattato.

In fede di che i Plenipotenziarj l'hanno
munita della loro firma, apponendovi il sigillo
delle loro Armi.

Torino, addi ventiquattro Settembre Mille
ottocento quarantanove.

L.S. J. Martini. L.S. J. E. Menabrea.

Abbiamo approvato ed approviamo la suddetta
Conventione in tutte e singole le disposizioni
che vi si contengono, dichiarando tanto per noi
che per i Nostri Eredi e Successori che essa
è accettata, ratificata e confermata, siccome
con le presenti firmate di Nostra mano
l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo,
con promessa di osservarla e di farla osservare
inviolabilmente, senza mai contravvenirvi,
nè permettere che vi sia contravenuto

Direttamente o indirettamente.

In fede di che, abbiamo fatto apporre alle
presenti il Vostro Sigillo Granducale.

Dato in Firenze dal Vostro Palazzo di Residenza
li otto d' Ottobre Milleottocentoquarantanove.

(Firmato) Leopoldo.


(controssegnato) Il Ministro Segretario di Stato
per il Dipartimento degli Affari Esteri
Duca di Casigliano.

Concorda coll'originale

Torino, il 1. Novembre 1849.



Il Segretario di Stato nel Ministero
degli Affari Esteri
Capo di Divisione
Luigi Maffei di J. Gillio



Rapporto

per indicare la nuova condotta del Ministero a
concludere colla Toscana il 24 febbrajo p.p. una
convention, la quale abolisce i diritti differenziali
che il trattato del 1834 aveva lasciato sussistere.

Ad ogni trattato di commercio
e navigazione, che questa R. Governo
ha concluso con diversi altri di Eu-
ropa, e di altre marine, come per
quello del 10 febbrajo 1838 cogli Stati
Uniti d'America, nell'atto del 29
 febbrajo 1839 colla Prussia e Svezia,
nel terzo colla Repubblica di Vene-
zia del 29 febbrajo 1840, nel quarto
colla Sardinia del 14 Agosto
1843, si sono sempre sempre
sistemi di riservare, con un ar-
ticolo separato, i diritti differenziali
essenziali per i porti, per altri
di alcuni, e sui vicini, trattati
e contratti. Dal Marchese, e
dal porto dell' Adriatico del

affidavano fino al Papa Gregorio
XVI, Stati Stabilimenti favorevoli della
Repubblica, ed. 1.° del 17.° giugno
1825.

6
In qualunque altro trattato
per cui si adde un semplice cano-
nicato di un feudo, o di un
feudo, questi diritti riferuti,
come per. in quella colla Francia
del 28 Agosto 1813, e nell'altre
colla Sublime Porta del 27.° 1839,
la regione si profeta di una
parte, cioè in quella colla
Francia si convenne stipulate
reciprocamente varie in cano-
nicato, e di un altro, e di un altro
a favore del commercio, e di
quello, ed altre colla Sublime
contiene piuttosto con accordo
sui diritti che le importazioni
ed esportazioni per parte del
Commercio Sardo - in quella
colla si profeta di una
innanzi pagati, anche un

cominciato per la reciprocità di
trattamento verso il commercio
Ottomano negli Stati isolati.

Sulla base dei diritti differenziali
suscitati si negoziarono i seguenti
trattati e si stipularono i due
trattati l'uno con Napoli il
7 febbrajo 1846, e l'altro con
Costantinopoli il 8. Giugno 1847.

Qualche differenza si presenta
tuttavia fra loro, e nella legge
all'art. 2^o la Sardegna si ripete
pienamente i diritti differenziali
sui generis avarromani-
zati, e si ne esclude la Banca
di Roma. Invece, qualunque
fatta la provvidenza di un
solo. Per la contrattazione col
commercio, all'art. V. si fa
unicamente menzione delle
provvidenze del trattato di Vienna.
Estratti dei due passi dei loro
rispettivi domini provvidenti
dall'una e immessi nell'altra.

congiungere al fumetto del 8, dove
più avvisi sarebbero indicati
i diritti accensati alla Danica
e Capotina; finendo la
rinnuncia ostilità nostra al
privilegio riferato all'ardanz
Sicra ed Aniale, almeno
per gli stessi generi proce-
denti da un altro paese,
oltre quelli compresi nel con-
tratto di Sub. Sardinia, tanto
farebbe condurre i prezzi
almeno in questa parte rifer-
vati i diritti differenziali.
Non dover far niente di più la
copia colla sua S. M. del trattato
trattato di commercio e
obbligazione colla S. M. del
Regno il 3 Luglio 1847.
Quindi per il trattato del 2 Luglio
Anno 1847 detto che la Danica
Certificata farebbe stata nelle
importazioni opportuna colla
S. M. non planquente per in-

preziosi del suolo e all'industria
nationale, ma per quelli ancora
di qualunque altro paese.
Dopo questa convenzione
che la Russia non esse
mai ad obbligarci a ristabilire
una parità di trattamento, e
così per l'abolizione dell'art. 2^o
sopra citato del trattato di Parigi
1847.

Il 12 Giugno 1849 la Lega-
zione Russiana presentò un
memorandum in cui si faceva
un'opposita domanda all'Es-
presso allora da questo Minis-
tero il parere di quello delle
R. Finanze, il quale nella sua
prima nota del 16 Giugno 1849
avvicinò ~~già~~ la spiegazione
non contraria al desiderio della
Russia, e l'Espresso poi
del 19 Luglio pubblicò, quando
una parte della Camera di
Commercio di Genova si fece avanti.

agli officij del Governo Espanno
per le insidie e rancore in
compimento di supposito
alla Stato allora dell' case
più nulla sembrava si appa-
repper all'abrogazione dell.
art 2º del trattato della Sep-
scana 1847.

Il Ministro degli Affari
Esteri però, fosse esatto mira
è ottenere dal Governo Fran-
cese qualche qualunquese
rispetto di migliore della
reciprocità, e una legge alla
qualità in esistenza dei
tempi, e più che
il timore che ancor non
un tal favore alla Espanna
venisse invocata da tutte le
altre parti, mi era stata in
pace trattata sinora, più
sempre potremmo in ragione
alle istanze Francesi.

Essendo stati questi i termini

rimuovete / ~~Il~~ ministro degli
Affari giuridici conveniente di
prestare l'opinione di quello che
Agricultura e del commercio di
quale, e per l'occasione al
Direttore delle Finanze che
opportuno informazione su
quest'argomento, cui poter
calcolare in qual proporzione
stanno i vantaggi che la topi-
cana ricavar potera dall'ob-
-liscione di questi diritti diffe-
-renziali, e quale potranne
venire assicurate al nostro
commercio ed garantita
in una specie di appoggio, e
che il Governo Francese per
-tina a cattare i vantaggi della
-stessa art. 7.° ed lottato, quan-
-unque non si fosse mai
-tal facolta si era preveduta
rispose essere di fortissima
-dovrebbe annunciare alla Camera
-Demi si tratta / ~~H.~~

Sietro

Le ragioni e i concetti di cui sono
= limiti nei procedimenti: un iper-
= mi parca il δ ottinibile
concluso soprattutto alla def-
= cazione il 26/7/90 p. una
convenzione che abolisce i
diritti differenziali quali l'ar-
= ticolo X del trattato del 1847
aveva lasciato sussistere.

M